

Raccordo tra procedura di riequilibrio e procedura di dissesto guidato. Annotazione alle delibere della Corte dei Conti n. 1/2013 e n. 13/2013

di Maria Bottiglieri

Parole-chiave: dissesto, Regioni, Enti Locali, gestione finanziaria, procedura di riequilibrio, procedura di dissesto guidato

Riferimenti normativi: artt. 243-bis TUEL; d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012; art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011

Massima 1: "La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL sospende la procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011), salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto finanziario (art. 244 del TUEL)".

Massima 2: "Nel caso in cui il procedimento di dissesto guidato sia stato sospeso per effetto del ricorso, da parte dell'ente, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis TUEL), laddove l'ente non deliberi il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il procedimento sospeso riprende il suo iter completando i successivi passaggi procedurali come disciplinati dalla legge che li regola (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011)".

Le deliberazioni su due "questioni di massima", diverse ma collegate, hanno chiarito il raccordo tra la procedura per l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL) e la procedura di accertamento dei presupposti del dissesto (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2012).

La deliberazione del 3 gennaio 2013 n. 1/SEZAUT/2013/QMIG, risponde alla Sezione regionale di controllo per la Calabria sulla seguente questione: "se l'avvenuta deliberazione di piano di riequilibrio ex art. 243-bis, comma 1, del TUEL (nel testo modificato dal d.l. n. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge n. 213/2012), oltre ad interdire alla Corte dei conti l'assegnazione di termini per l'adozione di misure correttive ex art. 243-bis, comma 3, del TUEL, comporti altresì la sospensione o interruzione o arresto tout court dell'intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l'inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario". La Sezione Autonomie esprime il seguente criterio di orientamento: "la presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 bis, del TUEL, sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa, la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, secondo la scansione procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012. La sospensione comporta che nei casi contemplati dal comma 7 dell'art. 243-quater, nei quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2012, non si rinnovano i passaggi procedurali già definiti e la procedura riprende il suo corso".

La deliberazione del 13 aprile 2013 n.13/SEZAUT/2013/QMIG risponde alla questione proposta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana: "se la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale – la cui attivazione ha sospeso la procedura di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 – entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, comporti la ripetizione dei passaggi procedurali non ancora definiti della procedura di cui all'art. 6, comma 2, sopracitato, ovvero l'applicazione letterale dell'art. 243-quater, comma 7 del TUEL". La Sezione Autonomie, dopo aver esaminato la questione, conclude esprimendo il seguente criterio di orientamento: "nel caso in cui il procedimento di dissesto guidato sia stato sospeso per effetto del ricorso, da parte dell'ente, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, comma 3 del TUEL, laddove nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 dell'art. 243-bis l'ente non deliberi il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il procedimento sospeso riprende il suo iter completando i successivi passaggi procedurali come disciplinati dalla legge che li regola: art. 6, comma 2, del d.lgs n. 149/2011".